
 XI LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI**

(SEDE REFERENTE)

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.
Proclamazione dei risultati della votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1794
Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1794	1794
Barbera Augusto Antonio	1794
Boato Marco	1790, 1794
D'Onofrio Francesco	1791
Labriola Silvano, <i>Relatore per la parte relativa alla forma di Stato</i>	1787, 1792
Novelli Diego	1791, 1794
Salvi Cesare	1789
Tarabini Eugenio	1789
Votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente:	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1787
ALLEGATI	1795

La seduta comincia alle 9,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente, resasi necessaria a seguito delle dimissioni dell'onorevole Mattarella.

Ricordo agli onorevoli colleghi che ciascun componente la Commissione deve scrivere sulla propria scheda un solo nome. È eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In assenza dei segretari, i senatori Staglieno e Salvato, prego le senatrici Cappiello e Colombo Svevo di assumere le funzioni di segretari per coadiuvarmi nelle operazioni di voto.

Indico la votazione per schede, avvertendo che, per consentire che essa si svolga con maggior ordine, farò procedere alla chiama dei componenti la Commissione.

(Segue la votazione).

Poiché constato l'assenza di numerosi colleghi, propongo di mantenere aperto il seggio e di procedere al successivo punto all'ordine del giorno, per poi proclamare, al termine della seduta, i risultati della votazione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di progetti di legge recanti modi-

ficazioni alla parte seconda della Costituzione.

L'onorevole Labriola riferirà sui lavori del Comitato ristretto per le modificazioni alla parte seconda della Costituzione con riferimento alla parte relativa alla forma di Stato. In allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato il documento, predisposto dagli uffici, contenente il testo a fronte della Costituzione e della proposta del Comitato ristretto, nonché il testo di alcuni articoli non esaminati dal Comitato ristretto ma formulati dal relatore in modo che possano essere organici con il resto del testo.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Signor presidente, ho un compito molto semplice, perché il Comitato ristretto, benché non abbia preso in considerazione l'intero insieme degli articoli che sono all'attenzione della Commissione, ha però esaminato approfonditamente – modificando il testo originario in punti pure importanti, anche se l'intelaiatura è rimasta identica – la parte essenziale del pacchetto di riforme relative alla forma regionale dello Stato.

Sono stati infatti accuratamente discussi e quindi integrati sia gli articoli 70 e 117 sull'ordine delle competenze, sia gli articoli 119 e 119-bis in materia di finanza pubblica, sia l'articolo 118 concernente la ripartizione e la ristrutturazione della funzione amministrativa. È stato inoltre preso in considerazione l'articolo sulla forma di governo per la parte necessaria al coordinamento con le ipotesi di modifica della legislazione regionale in materia elettorale.

Devo riferire, in assoluta sintesi, che, salvo alcune ulteriori proposte che sono state preannunciate ma che il relatore non conosce, perché vi è la riserva di presen-

tare emendamenti, la sostanza, i principi e i criteri generali dei testi che ho appena ricordato sono stati confermati in sede di Comitato ristretto. Alle riunioni di quest'ultimo, peraltro, non vi è stata una forte partecipazione, per cui, per la verità, il relatore non è in grado di immaginare quali siano le posizioni di alcuni gruppi: devo comunque presumere che siano le stesse manifestate nel corso dell'anno abbondante di discussione sui medesimi argomenti.

Non credo, quindi, che vi siano grandi dissensi, salvo quelli manifestati dal gruppo del MSI-destra nazionale e dal collega Patuelli, rappresentante *pro tempore* del gruppo liberale, che si sono dichiarati contrari in linea di principio al mutamento della forma di Stato in senso regionale. Tale posizione contraria si è mantenuta coerente sino alla fine, mentre gli altri gruppi, sia pure con graduazioni diverse, hanno manifestato assenso sull'impianto della riforma. Tale impianto è costituito soprattutto dalle disposizioni che ricordo di nuovo, in quanto sono i cardini della riforma: gli articoli 70 e 117 sull'ordine delle competenze legislative, 118 e 118-bis sull'ordine delle competenze amministrative, che comprendono anche il rapporto fra la regione e le autonomie locali, 119 e 119-bis che riguardano invece la finanza pubblica.

Vi sono poi norme concernenti altre questioni, sulle quali il testo riproduce il punto di arrivo delle discussioni svolte in precedenza: mi riferisco alla partecipazione della regione all'ordinamento comunitario ed ai rapporti fra la regione ed il potere estero della Repubblica. Per quanto riguarda il primo aspetto, si sono precisate alcune fattispecie ma sostanzialmente si individua nella regione una dimensione naturale del processo di elaborazione delle politiche nazionali nell'ordinamento comunitario, nonché il destinatario degli atti comunitari per la parte di competenza regionale. Naturalmente, per destinatario delle politiche comunitarie deve intendersi, tramite il filtro delle leggi organiche, il destinatario delle direttive.

Restano due problemi da risolvere, a proposito dei quali va detto che non potevano nemmeno essere affrontati, perché dobbiamo attendere che la Commissione si pronunci intanto su quanto ho indicato, per poi passare alla parte relativa alla forma di governo, se intenderà farlo. Si tratta infatti di un problema ancora da definire.

I due problemi ancora da affrontare, dunque, sono l'uno relativo alla forma di governo (mi riferisco al Parlamento) e l'altro alle garanzie (mi riferisco alla Corte costituzionale). Sono queste le due questioni a proposito delle quali per la parte relativa alla forma di Stato si è lasciato l'inchiostro nella penna, per così dire.

L'idea che come relatore voglio esprimere a titolo personale, perché la Commissione ne sia a conoscenza, è che questo collegamento debba essere realizzato, anche se è possibile farlo in vari modi. Intendo dire che la forma regionale dello Stato non può essere una monade rispetto all'organizzazione della forma di governo, né rispetto ai problemi dell'organizzazione della giustizia costituzionale. Parlamento e Corte costituzionale non possono non risentire della scelta sulla forma regionale dello Stato.

Non credo di dover aggiungere altro, signor presidente, perché ritengo di aver detto l'essenziale. Naturalmente, mi riservo di intervenire articolo per articolo.

PRESIDENTE. Credo che sul testo su cui ha testé svolto la relazione l'onorevole Labriola non sia opportuno aprire la discussione generale, perché quella che abbiamo svolto la settimana scorsa è stata la base del lavoro del Comitato ristretto. Si pone, invece, il problema della presentazione degli emendamenti, a proposito della quale ritengo che debba avvenire *ex novo*. Intendo dire che gli emendamenti presentati in precedenza ed affrontati nelle sedute della Commissione plenaria, a volte non molto frequentate, debbano considerarsi superati. Adesso pertanto devono essere presentati nuovi emendamenti - lo hanno già fatto gli onorevoli Zanone e Guzzetti - ed il problema che si pone è

quello di fissare il termine per tale presentazione. Al riguardo, sono state espresse opinioni diverse, in quanto mentre alcuni colleghi, sulla base del testo e della relazione svolta, vorrebbero qualche giorno di tempo, altri ritengono che la presentazione degli emendamenti possa avvenire nel corso della discussione, seduta stante. Premesso che il relatore è favorevole a questa seconda ipotesi, dobbiamo assumere una decisione in merito alle due esigenze prospettate.

Personalmente, sarei anch'io favorevole alla presentazione di emendamenti nel corso della discussione, perché altrimenti i nostri lavori rischierebbero di andare troppo per le lunghe; non so quanto sia il tempo a nostra disposizione ma dobbiamo cercare di utilizzarlo al meglio. Questa è la mia opinione; però, trattandosi di una questione abbastanza delicata, vorrei che anche i commissari esprimessero il loro punto di vista. Più esattamente: vogliamo procedere fissando la discussione per un giorno della prossima settimana, oppure diamo inizio alla discussione consentendo via via la presentazione degli emendamenti?

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, mi permetta di dirle che l'alternativa da lei prospettata appare riduttiva. A me sembra, infatti, che dobbiamo prendere atto che solo oggi ai commissari che non fanno parte del Comitato ristretto viene consegnato il testo da questi licenziato. Teoricamente, non conosciamo il contenuto di quel testo, per cui deve esserci dato un po' di tempo per esaminarlo. Oltretutto, vi sono commissari che non hanno una conoscenza molto approfondita dei lavori precedenti perché non facevano parte della Commissione.

Anche se è perfettamente giustificato l'orientamento di non considerare *ex novo* l'attività cui siamo chiamati adesso, dopo l'approvazione della legge costituzionale sulle funzioni della Commissione, formalmente questo è un testo che giunge ora al nostro esame, per cui a me sembra che debba essere concesso un lasso di tempo per l'esame del medesimo e che la presentazione degli emendamenti debba essere conseguente a tale esame. Non ho nulla in

contrario a che si stabilisca un termine per la presentazione di tutti gli emendamenti, per concentrare nel tempo i nostri lavori ed evitare, quanto più è possibile, ulteriori dilazioni. Però, ripeto, mi pare sia logico dare la possibilità di esaminare il testo con serietà e, se necessario, di rifletterci sopra. La presentazione degli emendamenti può essere fissata entro un termine perentorio, salvo la discrezione del presidente nell'ammettere, nel corso della discussione, quelli che appaiano opportuni ai fini del nostro lavoro.

In conclusione, ritengo che la proposta più logica sia quella di prendere atto che, venendo oggi in possesso di questo testo, ai commissari sia consentito di esaminarlo e di formulare poi gli emendamenti, ovviamente stabilendo un termine per la loro presentazione.

PRESIDENTE. Onorevole Tarabini, quale termine indica per la presentazione degli emendamenti?

EUGENIO TARABINI. Potrebbe essere mercoledì della settimana ventura.

PRESIDENTE. Dunque, secondo la sua proposta, mercoledì dovrebbe svolgersi la seduta plenaria in cui si esamineranno anche gli emendamenti.

CESARE SALVI. Presidente, condividiamo la sua decisione. Desidero porre un'altra questione, preannunciando fin d'ora che naturalmente ci rimetteremo alle decisioni della presidenza a questo proposito, per valutare se questa abbia fondamento o meno ai fini del migliore svolgimento dei nostri lavori.

Siamo di fronte ad un compito che ha queste caratteristiche. Da una parte, vi è certamente un'autonomia di specifiche materie, tant'è vero che nella fase in cui la Commissione non era ancora investita del lavoro referente decidemmo di dividere la materia costituzionale fra tre Comitati, il che vuol dire che esiste effettivamente un'autonomia di esame. È vero tuttavia che queste materie, come lei stessa ci ricordava alla ripresa dei nostri lavori, hanno fra loro una serie di « interconnes-

sioni, di legami, tant'è che opportunamente la legge istitutiva parla di » progetto organico ».

Vi è quindi una certa problematicità nell'esaminare il testo sottoposto alla nostra attenzione nel modo pregnante e conclusivo che deriva dal fatto che adesso siamo in sede referente – quindi sui voti che esprimeremo potrà tornare soltanto l'Aula nella fase successiva del lavoro –, anche se siamo in grado fin d'ora di dire che, come PDS, condividiamo in larga misura l'impianto della proposta presentata dal relatore. Naturalmente, utilizzeremo il tempo del quale lei ha parlato per valutare la possibilità di presentare emendamenti ma ci riconosciamo in questo testo. Tuttavia è chiaro che è difficile tradurre questo consenso nell'approvazione di un testo normativo non conoscendo il restante quadro del progetto organico o meglio conoscendone una prima versione, che in alcuni casi effettivamente non ci soddisfa.

Per spiegare quello che intendo dire, ricordo che in questo progetto si parla di « legge organica »; c'è una norma che addirittura fa riferimento al Senato, mentre nella nostra proposta in materia di Parlamento questa stessa dizione non dovrebbe più esistere. Si parla di « legge organica » mentre ancora non è deciso chi e con quali procedure dovrebbe formulare queste leggi organiche. Lo stesso collega Labriola, introducendo i nostri lavori nella precedente seduta, ricordava la stretta connessione che inevitabilmente esiste fra la materia del regionalismo e la struttura del Parlamento, in quanto luogo nel quale, a giudizio del relatore e anche nostro, deve esprimersi una presenza delle regioni, evidentemente per consentire che poi nella formulazione della legge organica e di altri atti decisionali di questo tipo non sussistano più quegli elementi che hanno condotto un Parlamento strutturato invece su basi esclusivamente nazionali e centralistiche a procedere ad un progressivo risucchio di competenze rispetto allo stesso attuale testo costituzionale.

Quindi, la questione che vorrei sottoporre è se non possa considerarsi opportuno, prima di passare al voto sulle singole

norme, disporre del testo elaborato dal Comitato ristretto o per tutta la parte seconda della Costituzione o – se questo richiedesse, come inevitabilmente richiederebbe, tempi troppo lunghi, perché il confronto in quella sede è informale – almeno per quella parte alla quale si fa richiamo anche nelle norme che abbiamo davanti. Torno a dire: noi votiamo il riferimento alla « legge organica » senza avere ancora definito, neppure in termini di Comitato ristretto, cosa la legge organica sia; parliamo di Parlamento senza avere deciso cosa il Parlamento sia mentre, qualora si dovesse fare riferimento all'elaborazione precedente, va detto che noi la consideriamo insoddisfacente.

Quindi, ho sollevato tale questione ai fini di un lavoro più utile e costruttivo. È evidente che se la Commissione, o la presidenza, dovesse invece orientarsi diversamente noi seguiremmo questo orientamento ma naturalmente ciò ci creerebbe maggiori difficoltà ad un'adesione piena e convinta, che invece su questa parte del testo potrebbe certamente esserci.

MARCO BOATO. Presidente, credo che per il modo in cui abbiamo lavorato in questi mesi ed anche nella fase successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale sarebbe stato più opportuno, essendo stato questo appuntamento di oggi fissato con largo anticipo, dare un ulteriore breve lasso di tempo, in termini di mezz'ora o al massimo di ore, per la presentazione di eventuali emendamenti, che è diritto nostro presentare, e poi procedere nella stessa giornata di oggi. Però, siccome personalmente sono al massimo rispettoso delle esigenze di tutti i colleghi e in particolare di quella che il collega Tarabini ha sollevato, mi rimetto a lei, con la proposta che magari il termine sia fissato per martedì sera, in modo che mercoledì mattina si possa effettivamente cominciare avendo a disposizione un fascicolo ordinato per emendamenti.

A questo punto, presidente, la richiesta che farei è che ciascuno di noi – salvo la presentazione all'ultimo momento di altri emendamenti fuori sacco, perché siamo in sede referente – si impegni in termini

ordinatori a presentare tempestivamente gli emendamenti sull'intero complesso di articoli che abbiamo al nostro esame, in modo che ciascuno di noi possa valutare le posizioni anche degli altri gruppi o degli altri colleghi sull'insieme degli articoli. Incidere sull'articolo 70 vuol dire incidere sull'articolo 117; incidere sull'articolo 121 vuol dire incidere probabilmente anche sull'articolo 122, e via elencando. Sarebbe opportuno che ci impegnassimo reciprocamente a presentare per martedì sera un insieme di proposte emendative.

Per quanto riguarda la questione sollevata, anche giustamente, dal collega Salvi, credo che però dovremmo a questo punto – salvo un eventuale rinvio a mercoledì prossimo, che non mi trova entusiasta ma sul quale mi rimetto alla presidenza – comunque procedere sulla materia che abbiamo adesso al nostro esame, riservandosi la Commissione, essendo in sede referente – e questo magari potrebbe essere dichiarato da lei, presidente, preliminarmente, in modo che non ci siano poi obiezioni procedurali –, in fase di coordinamento fra i vari aspetti della seconda parte della Costituzione (in particolare, quelli che riguardano Governo, Parlamento, regioni, che sono i tre punti di riferimento) di contemperare, di collegare, di coordinare, di affinare anche i testi che avesse già approvato. Se lei facesse questa dichiarazione preliminare – in modo che sia chiaro a tutti che non è una forzatura regolamentare ma un modo di procedere che tutti adottiamo nelle Commissioni referenti – si potrebbe comunque procedere con il testo che abbiamo di fronte ma facendo salva l'esigenza sacrosanta che il collega Salvi ha posto, che però a quel punto diventa un'esigenza anche questa ordinatoria, non preclusiva rispetto al prosieguo rapido dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo in sede referente e in sede referente quel che diceva adesso l'onorevole Boato è la regola: è sempre possibile in sede di coordinamento esaminare il rapporto tra varie parti, anche già votate. Insomma, non siamo in Assemblea.

DIEGO NOVELLI. Presidente, non ho particolari preferenze; lascio, come il collega Boato, a lei la scelta. Avverto invece un'esigenza. Fermo restando che quando il nostro lavoro sarà licenziato per l'Assemblea ci saranno, mi pare, trenta giorni per presentare emendamenti (quindi chi ha dei ripensamenti o delle riflessioni da fare potrà esprimerli in quella sede), oggi avverto invece l'esigenza, proprio come commissario, di avere la possibilità di conoscere gli emendamenti dei colleghi in anticipo. Per me andrebbe benissimo porre questa mattina come termine per la presentazione degli emendamenti, però espongo l'esigenza di conoscere gli emendamenti dei colleghi in anticipo, anche perché non tutti siamo docenti di diritto costituzionale, quindi qualche ausilio, qualche verifica con i colleghi che più se ne intendono serve per non doversi trovare a pronunciare un voto su una proposta che non si è avuta la possibilità di approfondire. Quindi, le chiederei – fissato il termine, che per me potrebbe essere anche questa sera o domani mattina, per la presentazione degli emendamenti – di avere otto giorni di tempo per poter valutare gli emendamenti, in modo da esprimere un voto sulla base di un minimo di conoscenza.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Presidente, come criterio generale, vorremmo poter passare in tempi solleciti a votare la parte deliberata dal Comitato ristretto. Quindi, chiediamo di fissare un termine per gli emendamenti in modo che la prossima seduta plenaria possa essere utilmente dedicata a cominciare a votare sugli emendamenti e sugli articoli della prima parte che abbiamo deliberato in Comitato.

PRESIDENTE. Onorevole D'Onofrio, rivolgo anche a lei la stessa domanda che ho posto in precedenza al senatore Tarabini.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Presidente, si tratterebbe di fissare un termine più breve per la presentazione degli emendamenti, in modo che nella seduta plenaria prevista per la prossima settimana si possa già entrare nel merito degli stessi e votarli.

Capisco le obiezioni del collega Salvi con riferimento al giudizio finale complessivo sull'intero articolato. Ma proprio perché siamo in sede referente, credo che nulla escluda che, qualora si passi in sede plenaria all'esame della seconda o della terza parte, gli emendamenti presentati alla parte relativa alla forma di Stato possano essere riconsiderati, perché la questione non sarebbe comunque deliberata in via definitiva. Vi è una organicità in questo primo blocco di articoli che mi auguro possa esservi anche nel secondo. Valuteremo poi se tra il primo e il secondo blocco vi saranno integrazioni da introdurre. L'orientamento è comunque di iniziare a deliberare in sede referente sul testo approvato in Comitato ristretto.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Il relatore non può che rimettersi in maniera totale alle decisioni della presidente, che fin d'ora, naturalmente, accetta. Tuttavia, non intende rinunciare ad esprimere alla presidente, perché ne tenga conto, se e nella misura in cui lo riterrà, la sua opinione.

Il relatore, che ha questo altissimo onore fin dall'inizio dei lavori della Commissione, forse un po' più degli altri sa quale sia il grado di conoscenza da parte dei vari colleghi della sostanza degli argomenti che stiamo discutendo, a prescindere dal fatto che tali colleghi siano o non membri della Commissione e dal momento storico nel quale ciascuno di essi è entrato a far parte della Commissione. Si tratta di cose che tutti conosciamo. D'altra parte, se così non fosse, noi non saremmo all'altezza del nostro compito. La nostra non è una Commissione permanente qualsiasi che, per esempio, viene a conoscenza dell'esistenza di un progetto di legge sui fondi rustici ed è quindi chiamata a stabilire quali siano le soluzioni migliori sotto il profilo tecnico. Questa è la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali che discute della Repubblica - come del resto avviene da anni - con riferimento a temi che sono ampiamente e generalmente noti.

Faccio questa premessa non con animo polemico ma perché credo che possiamo accettare l'idea del termine proposto da

alcuni colleghi per un'esigenza politica, non regolamentare. Infatti, se si trattasse di un'esigenza regolamentare, non potremmo che stabilire di procedere immediatamente. Sarebbe anche grave, tra l'altro, se un emendamento fosse improvvisato ora e non fosse stato invece pensato da tempo perché, lo ripeto, trattiamo questioni di grande momento e di lunga riflessione. Tuttavia, possono e debbono esistere momenti di riflessione politica. Ciò non può che costituire oggetto di rispetto da parte di chiunque, a cominciare dal relatore, il quale è tenuto più degli altri a tale rispetto, visto che ha interesse a favorire quelle larghe convergenze che si sono sempre riscontrate su questo testo.

Tuttavia, presidente, il termine da individuare non può che essere ragionevolmente breve. La pregherei, pertanto, di fare in modo che la Commissione possa riunirsi martedì e che entro le ore 12 di lunedì prossimo siano presentati tutti gli emendamenti, ferma restando la possibilità di presentarne di ulteriori anche martedì, fino a quando l'articolo non sarà stato sottoposto a votazione. Tali emendamenti potranno essere raccolti in un fascicolo - ordinato con la consueta diligenza dagli uffici - soltanto ai fini di una comodità di lavoro, non come fatto ultimativo regolamentare.

Chiedo che la Commissione si riunisca martedì, non soltanto perché è questo il termine vero che ormai abbiamo davanti a noi se davvero intendiamo mantenere - come dire? - l'itinerario logico-istituzionale che ci siamo dati, ma anche perché va considerato un altro punto molto delicato sul quale vorrei attirare l'attenzione della presidente e della Commissione. È vero che noi siamo in sede referente e che applichiamo il regolamento della Camera, ma è anche vero che lo applichiamo « in quanto applicabile » (in questi termini si esprime la legge costituzionale): non si tratta di una formula di stile ma di una formula necessariamente generale in considerazione della natura dei problemi che abbiamo di fronte (ripeto: quello al nostro esame non è un qualsiasi progetto di legge!). Allora, anche la questione posta dal collega Salvi - che, per la verità, avevo

già sollevato io nel corso della discussione generale – si scioglie in questo modo. Noi non possiamo pensare di votare gli articoli sulla forma di Stato considerandoli intangibili, riservandoci (non solo perché siamo in sede referente, ma perché lo consente la Costituzione) il coordinamento fino alla fine. Non possiamo nemmeno dire però che si tratta di voti di assaggio e che l'utilizzazione di quello che avremmo già fatto dipenderà da ciò che accadrà in seguito. In questo caso, infatti, agiremmo peggio di Penelope, la quale tesseva la tela e la disfaveva: noi non faremmo nemmeno la tela, ma solo una sua immagine!

La verità, presidente – invito i colleghi ed i gruppi a riflettere su questo aspetto – è che da come si determina questa parte consegue il resto. Non è che il resto sarà la premessa di questa parte, ma è l'esatto opposto. Se vogliamo fare un progetto organico, considerato che ci siamo impegnati a definire l'organicità, dobbiamo tenere presente che quest'ultima sta in primo luogo nella consequenzialità. La forma di Stato è il tronco, la forma di governo sono i rami: non sono questi ultimi a determinare il tronco, ma è il tronco che porta su di sé i rami. Quindi, quando noi abbiamo deciso la forma regionale dello Stato, la forma di governo non potrà che tenerne conto e quindi ispirarsi a queste scelte. Ciò non esclude affatto – non si tratta di un'anticipazione ma soltanto di una previsione astratta – che alla fine ci si possa fermare a questo punto. Voglio ricordare al collega Salvi che quando si parla di organicità non si intende affatto riferirsi alla completezza. Noi possiamo anche limitare la parte della riforma costituzionale – se alla fine riterremo di farlo – alla parte forma di Stato, rinviando il resto al seguito dell'iter del mutamento della Repubblica. Sarebbe senz'altro preferibile fare tutto; tuttavia tra il fare nulla ed il fare una parte di quello che sarà il tutto, è preferibile la seconda prospettiva.

Su questo punto – se lei, presidente, me lo consentirà – mi riservo, quando torneremo a discutere su cosa sottoporre all'esame dell'Assemblea (penso nel mese di ottobre, perché non possiamo andare oltre

questo termine) di completare queste riflessioni, perché credo che sul punto dovremo forse ancora confrontarci.

In conclusione, mi rimetto alla presidenza, ma chiedo che la seduta della Commissione si svolga martedì, non oltre martedì. La prossima settimana noi avremo seri impegni parlamentari, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Dopodiché, ci sarebbe la solita tragedia delle Commissioni che si sconvocano per mancanza del numero legale in Aula. La seduta della Commissione deve quindi avere luogo martedì mattina!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché non vi sono altri interventi, dobbiamo prendere una decisione in merito alla presentazione degli emendamenti. Personalmente sono del parere di abbreviare notevolmente il tempo previsto dal relatore, che ha indicato martedì prossimo come termine per tale presentazione. Poiché domani mattina è prevista una seduta plenaria della Commissione per ascoltare la relazione del senatore Mazzola sulla legge elettorale regionale, direi che potremmo fissare a domani sera, venerdì, il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti all'articolato illustrato dall'onorevole Labriola. In questo modo la Commissione potrebbe riunirsi in sede plenaria martedì mattina ed i colleghi avrebbero a disposizione il fine settimana e la giornata di lunedì per esaminare tutti gli emendamenti presentati a quel testo. Mi pare che questo sarebbe un modo per tenere conto un po' di tutte le esigenze.

Capisco benissimo che in questo periodo siamo assillati dal lavoro, per esempio, sta iniziando in questi giorni l'esame della legge finanziaria; però è anche vero che siamo sempre assillati dal lavoro, quindi o risolviamo le cose in questo modo o non ci resta che chiedere ai Presidenti delle Camere di prevedere una sessione istituzionale – dico una cosa un po' abnorme – in cui, potendo prescindere dagli altri impegni, si possa finalmente lavorare. Altrimenti, siamo una Commissione alla quale, dopo averla istituita, viene tolto il tempo per lavorare e questo ovviamente io non sono disposta ad accettarlo.

Propongo quindi di prevedere la presentazione degli emendamenti entro venerdì sera e di convocare la Commissione martedì mattina alle 9,30.

DIEGO NOVELLI. Poiché si tratta di martedì, cioè del giorno in cui i commissari rientrano a Roma, propongo di proporre l'inizio della seduta alle 10.

PRESIDENTE. Sono più che d'accordo con lei, onorevole Novelli, anzi potremmo cominciare anche alle 10,30.

MARCO BOATO. Sì, è meglio alle 10,30.

PRESIDENTE. A proposito del fatto che, per poter orientare il nostro giudizio, dobbiamo avere di fronte l'intero testo ho ricordato ai colleghi che siamo in sede referente. In questa sede, durante il procedimento legislativo, si procede con votazioni articolo per articolo secondo il calendario dei lavori stabilito dal presidente con l'ausilio dell'ufficio di presidenza. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare che siamo una Commissione particolare: sia perché bicamerale, sia, soprattutto, perché chiamata a modificare un testo già esistente, che è la Costituzione. Davanti a noi abbiamo la Costituzione; se normalmente una Commissione in sede referente ha di fronte un testo che non si vota subito, in modo da avere un quadro di insieme, il testo cui noi facciamo riferimento è la Costituzione. Anche se la legge istitutiva della Commissione prevede un disegno organico, il nostro lavoro riguarda emendamenti alla Costituzione, niente di più (lo dico ironicamente, perché non è certo cosa di poco conto!). Questo non lo dobbiamo mai dimenticare, onorevole Labriola. Potremo anche tornare sull'argomento ma non lo dobbiamo mai dimenticare.

Propongo pertanto che il termine per la presentazione degli emendamenti sia stabilito nella serata di domani, venerdì 24 settembre 1993, e di convocare la Commissione martedì alle 10,30 per l'esame di questo punto.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Essendo d'accordo con le sue proposte, pre-

sidente, mi permetto di suggerire un perfezionamento tecnico-operativo. Propongo, cioè, di prevedere il termine finale per la presentazione degli emendamenti alle 14 di lunedì, tenuto conto che difficilmente le giornate di sabato e domenica potranno essere utilizzate dai componenti della Commissione per esaminarli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti è lunedì 27 settembre, alle 14, e che la Commissione è convocata per martedì 28 alle 10,30, al fine di procedere al loro esame.

(Così rimane stabilito).

Proclamazione dei risultati della votazione per schede per l'elezione di un vicepresidente.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per l'elezione di un vicepresidente:

Presenti	32
Votanti	30
Astenuti	2

Hanno ottenuto voti: Soddu 23; Colombo Svevo 1.

Schede bianche: 6.

Proclamo eletto vicepresidente della Commissione l'onorevole Pietro Soddu.

Ricordo che la Commissione è convocata domani mattina alle 9,30 per ascoltare la relazione del senatore Mazzola sul lavoro svolto dal Comitato ristretto costituito per l'esame della legge elettorale regionale.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18,30.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un vicepresidente:

Acquarone Lorenzo
Barbieri Tagliavini Silvia
Cappiello Agata Alma
Castiglione Franco
Coco Giovanni Silvestro
Colombo Svevo Maria Paola
Covatta Luigi
Guzzetti Giuseppe
Mazzola Francesco
Salvi Cesare
Saporito Learco
Tronti Mario
Amato Giuliano
Barbera Augusto Antonio
Bianco Gerardo
Biasutti Adriano
Boato Marco
Bodrato Guido
Caveri Luciano
De Mita Ciriaco
D'Onofrio Francesco
Ferri Enrico
Iotti Leonilde
Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Mattarella Sergio
Segni Mariotto
Soddu Pietro
Tarabini Eugenio
Zanone Valerio

Si sono astenuti:

Cossutta Armando
Novelli Diego

TESTO A FRONTE

**Testo della Costituzione e della proposta del Comitato ristretto
per le modifiche alla II parte della Costituzione
(Forma di Stato)**

COSTITUZIONE

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

ART. 70.

La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

- 1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
- 2) rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e altre confessioni religiose;
- 3) difesa nazionale;
- 4) sicurezza pubblica;
- 5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
- 6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
- 7) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
- 8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
- 9) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovranazionali;
- 10) tributi statali;

11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

12) grandi unità produttive; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

13) trasporti e comunicazioni nazionali;

14) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;

16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

18) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;

19) materia elettorale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 122;

20) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi;

21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;

22) ordinamento delle professioni;

23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;

24) armi ed esplosivi;

25) poste e telecomunicazioni;

26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.

La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.

ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini. Possono essere derogate solo con espressa previsione.

Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perchè sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione.

ART. 75.

Identico.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi organiche contenenti i principi fondamentali dello Stato, previste dall'articolo 70.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 95.

Identico.

Identico.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE,
I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

ART. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri che possono essere istituiti nelle materie riservate alla competenza dello Stato.

ART. 97.

I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti o con statuti regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto all'accesso e l'imparzialità dell'amministrazione.

Identico.

Identico.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE,
I COMUNI

ART. 114.

Identico.

ART. 115.

Identico.

ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato.

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione e previa intesa della medesima Regione sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura.

Gli statuti speciali possono altresì indicare materie nelle quali Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti.

Gli statuti speciali definiscono altresì forme ed istituti di cooperazione tra Stato e Regioni autonome.

ART. 117.

La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i principi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle seguenti materie:

agricoltura e foreste;

commercio;

industria;

artigianato;

assetto urbanistico del territorio;

turismo;

formazione professionale;

polizia urbana;

fiere e mercati locali e regionali;

musei e biblioteche di enti locali;

trasporti locali e regionali;

navigazione e porti lacustri;

cave e torbiere;

pesca nelle acque interne.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche.

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Le leggi statali possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 117-bis.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro ed istituiscono organismi comuni.

L'accordo è stipulato dal Presidente della Regione previa autorizzazione del Consiglio o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure.

ART. 117-ter.

Con legge organica, approvata a maggioranza assoluta, sono adottati i principi e definiti i procedimenti relativi alla risoluzione dei conflitti di interesse tra Regioni. Le relative deliberazioni sono adottate in sessioni del Senato appositamente convocate secondo le norme del suo regolamento e con la partecipazione dei rappresentanti elettivi delle Regioni interessate.

ART. 117-quater.

La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati.

La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

ART. 117-quinquies.

Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari.

La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in rela-

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, particolarmente per valorizzare il Mezzo-

zione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.

ART. 118.

Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

ART. 118-bis.

Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

ART. 119.

L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di Regioni, Province e Comuni.

La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza di Province e Comuni.

giorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 119-bis.

Alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti da legge organica:

tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;

sovraimposte e addizionali su tributi erariali;

proventi dalla vendita di beni e servizi;

quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti da una legge organica.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.

I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.

Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle Regioni, adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime,

ART. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei

attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.

Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

ART. 120.

Identico.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto all'accesso e l'imparzialità dell'amministrazione.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

ART. 122.

Identico.

consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

ART. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

ART. 124.

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Con la medesima maggioranza, la Regione può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito con legge della Repubblica.

ART. 123.

Identico.

ART. 124.

Identico.

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,

ART. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabilite con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti.

Identico.

ART. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico e quando si verificano dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti al Parlamento.

Identico.

ART. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario il

salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

ART. 129.

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti parlamentari.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

ART. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della Comunità nazionale e regionale.

L'ordinamento e le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinate dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria.

ART. 129.

Identico.

ART. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

ART. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di

ART. 130.

Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabilite da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

ART. 131.

Identico.

ART. 132.

Identico.

abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

ART. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 133.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando in questo stesso termine non sia stata approvata la legge organica, la Regione può legiferare nelle singole materie ma nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali già vigenti, comprese le leggi-cornice, e organizza il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-RIF-46
Lire 1000